

R.G. 12020/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 27 novembre 2018

da

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in Milano, Viale Piave, 12, presso lo studio dell'Avv. Mario Fezzi, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Maurizio Borali e all'Avv. Stefano Chiusolo, per procura in calce al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora, 1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Stanchi, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Andrea Stanchi e all'Avv. Annamaria Pedroni, per procura allegata alla memoria di costituzione;

convenuto

OGGETTO: rapporto di lavoro giornalistico
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER IL RICORRENTE ~~XXXXXXXXXX~~

1) accertare e dichiarare:

a) la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto lavorativo intercorso fra le parti a far tempo dall'1/10/10, ovvero dal diverso periodo ritenuto di giustizia;

b) la natura giornalistica del rapporto lavorativo di cui al punto precedente e il conseguente diritto dell'esponente all'applicazione del CNL Giornalistico e all'inquadramento come redattore corrispondente ex artt. 1 e 5 CNL Giornalistico o, in subordine, come corrispondente ex art. 12 CNL Giornalistico ovvero, in via ulteriormente subordinata, come collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 CNL Giornalistico (o al diverso inquadramento ritenuto di giustizia);

2) conseguentemente, ordinare alla società convenuta di assumere l'esponente anche formalmente alle proprie dipendenze, inquadrandolo come redattore corrispondente ex artt. 1 e 5 CNL Giornalistico o, in subordine, come corrispondente ex art. 12 CNL



Giornalistico ovvero, in via ulteriormente subordinata, come collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 CNL Giornalistico;

3) in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione delle spese e dei compensi professionali.

PER IL CONVENUTO ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a.:

nel merito: rigettare con ogni più opportuno accertamento e con ogni declaratoria il ricorso avversario assolvendo la convenuta da ogni domanda. Col favore delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 27 novembre 2018, ~~XXXXXXXXXX~~ ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a.

Rilevava il ricorrente di essere giornalista professionista e di avere lavorato per ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a., in qualità di corrispondente del quotidiano ~~XXXXXXXXXX~~ per il Comune di Milano. Sebbene il rapporto avesse sempre presentato tutti i requisiti della subordinazione, il ricorrente non era mai stato formalmente assunto e mai il rapporto era stato in alcun modo formalizzato.

Conseguentemente, ~~XXXXXXXXXX~~ chiede ora al Tribunale l'accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato del suo rapporto a partire dal 1° ottobre 2010, con inquadramento di redattore (artt. 1 e 5 CNL giornalistico) oppure come corrispondente (art. 12 CNL giornalistico) oppure ancora come collaboratore fisso (art. 2 CNL).

Si costituiva ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.

La società sosteneva che l'attività e la tipologia degli apporti forniti dal ricorrente avevano configurato impegni ben più limitati e del tutto diversi da quelli tipici del corrispondente ed in ogni caso incompatibili con quelli che caratterizzano un rapporto di lavoro giornalistico subordinato.

Il ricorrente aveva fornito in assoluta prevalenza *contributi fotografici* in relazione ai quali doveva essere debitamente apprezzata la *natura giornalistica dell'attività*, essendo necessario a tal fine, che questa costituisse espressione originale o critica elaborazione del pensiero diretta a comunicare un messaggio coerente con la funzione informativa propria dell'attività giornalistica. In ogni caso, l'attività svolta da ~~XXXXXXXXXX~~ si era svolta senza alcun obbligo di corrispondenza, senza cioè alcun obbligo da parte dello stesso di fornire in maniera continuativa notizie relative alla cronaca locale, propedeutiche al lavoro redazionale e senza i vincoli che connotassero la prestazione subordinata giornalistica.

Risultato vano il tentativo di conciliazione, il Tribunale ammetteva la prova orale con ordinanza telematica del 27 maggio 2019. Escussi testimoni nel corso del successivo udienza del 28 giugno 2019, la causa veniva posta in decisione nel corso dell'udienza del 16 luglio 2019.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di ~~XXXXXXXXXX~~ va accolto.

Il ricorrente è giornalista professionista (doc. 1 fasc. ric.: tesserino dell'Ordine). Afferma di avere lavorato informalmente per ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. a partire dal 1° ottobre 2010.

In particolare, ~~XXXXXXXXXX~~ rileva di aver svolto attività di corrispondente per la zona di Milano, quale referente della redazione Cronaca di Milano de ~~XXXXXXXXXX~~

Riferisce di avere lavorato sistematicamente per la rubrica ~~XXXXXXXXXX~~, che fino al 28 maggio 2018 usciva tutti i martedì all'interno delle pagine della cronaca di Milano (composta da un articolo portante corredato da una fotostoria, oltre altri articoli o editoriali) e *on-line* (composta da un articolo, una fotostoria e/o un video). Più in generale, ~~XXXXXXXXXX~~ aveva avuto il compito di segnalare le notizie di cronaca milanese e poi di realizzare il servizio assegnato, che poteva consistere in un articolo, in una fotostoria o ancora in un servizio fotografico o video. Il lavoro era stato svolto per l'edizione sia cartacea che *online* delle pagine di cronaca milanese de ~~XXXXXXXXXX~~

2. Per *attività giornalistica* si intende la prestazione di lavoro intellettuale che, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare idee, convinzioni, nozioni o notizie *raccolte ed elaborate con obiettività*, anche se non disgiunte da valutazione critica (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32495; Cass. 1° febbraio 2016, n. 1853; Cass. 29 agosto 2011, n. 17723).

Il contenuto proprio dell'attività giornalistica va individuato nella partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e della televisione, nonché attraverso i nuovi mezzi di comunicazione (*internet, social network, ecc.*).

La specificità del prodotto sta nella particolare sintesi tra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa, che può essere svolta *anche attraverso l'immagine*, la quale completa o sostituisce l'informazione scritta (Cass. 25 maggio 1996, n. 4840).

L'attività giornalistica, ovviamente, può essere esercitata in forma *subordinata o autonoma*. Le modalità di esercizio della professione giornalistica sono regolamentate dalla legge professionale (L. n. 69 del 3 febbraio 1963).

3. Al fine di valutare l'attività in concreto svolta da ~~XXXXXXXXXX~~, il Tribunale ha assunto la prova orale, nel corso dell'udienza del 28 giugno 2019.

La prime teste ~~XXXXXXXXXX~~, ha riferito:

"Sono attualmente dipendente della società convenuta, esattamente dal 1 giugno 2006. Da un anno e un mese lavoro presso la redazione "buone notizie", settimanale del

~~XXXXXXXXXX~~
Conosco il ricorrente.

So che dal maggio 2010 sono stata incaricata di costruire e riempire di contenuti una pagina che si chiamava "la città degli animali", che è andata avanti per otto o nove anni. Dunque, quando chiesi al mio capo ~~XXXXXXXXXX~~ e poi ~~XXXXXXXXXX~~ con chi avrei dovuto uscire per fare le fotografie di animali, la scelta ricadde su ricorrente per una ragione molto semplice: avevo tentato di chiamare più agenzie, ma all'epoca non era di moda andare a fotografare cani e gatti, diversamente da oggi. Era un settore da inventare.

Siccome il ricorrente era un freelance e disponibile a stare anche ore a cercare cani e gatti, siamo andati in cerca delle colonie feline e non solo.

~~XXXXXXXXXX~~ collaborava solo con il ~~XXXXXXXXXX~~ ed era disponibile anche per altri servizi.

Ad un certo punto, siccome c'era anche una rubrica on-line di animali, glie l'abbiamo affidata. Io, infatti, dovevo fare anche altre cose per il giornale e non avevo tempo sufficiente.

Spessissimo andavamo insieme, perché allora il giornale dava la disponibilità della vettura. Abbiamo fatto tantissimi video insieme. C'è stato chiesto anche di aggiungere contenuti multimediali. In azienda c'è un gruppo di esperti in video, ma che non erano sempre disponibili a seguire le cronache locali.

Molto spesso chiamavo il ricorrente: uscivamo alla mattina, verso le 10:00, poi c'erano i confronti nel pomeriggio; il ricorrente è venuto qualche volta presso la sede del ~~XXXXXXXXXX~~ perché dovevamo montare insieme i video.

È capitato anche di seguire qualche evento in notturna, fino circa all'1:30 di notte.

Non ricordo esattamente la frequenza delle uscite: conoscendomi, visto che sono molto agitata, chiamavo spesso il ricorrente e lavoravo molto con lui. Non so essere più precisa.

Quanto detto è durato, circa, sette o otto anni.

Io e il ricorrente ci sentivamo quasi quotidianamente. Non sono in grado di dire se telefonasse quotidianamente alla redazione: immagino di sì.

~~XXXXXXXXXX~~ ha fatto anche dei servizi: ricordo che fece un servizio su un nostro scoop riguardante una statua dell'Accademia di Brera cui era stata staccata la testa. La notizia ha girato il mondo.

La rubrica "La città degli animali" era rifornita direi quasi esclusivamente dal ricorrente.

Ricordo i singoli episodi che mi sono letti e che si riferiscono al capo n. 5 del ricorso. Si tratta di episodi che il ricorrente ha seguito per conto del giornale, anche in orario notturno.

Abbiamo fatto anche piccoli lavori di inchiesta. Il che voleva dire essere sul posto molto prima delle sei del mattino ed anche di domenica, mescolarsi agli ambulanti, raccogliere immagini in modo nascosto. Io ho avuto anche una querela per queste cose. Ciò comportava che il ricorrente dovesse essere a disposizione della redazione. La cronaca questo imponeva.

Io non sono un capo, sono redattore ordinario.

Con ~~XXXXXXXXXX~~ che è il caporedattore responsabile del sito Web, io ho avuto meno rapporti. Con il ~~XXXXXXXXXX~~ che è il capo redattore che sovrintende a tutto, ho ricevuto io



stessa direttive che potevano consistere nell'ordine di chiamare il ricorrente. Se il ricorrente abbia avuto contatti diretti con [REDACTED] non sono in grado di dirlo.

Non so dire se avesse altri impegni: quando io avevo bisogno, lo chiamavo e lui c'era.

Non so dire quale fosse la frequenza con cui il ricorrente si presentava in redazione, il suo materiale poteva essere spedito nel sistema. Se si doveva montare un video e c'era fretta, allora chiedevo al ricorrente di passare in redazione; diversamente ci si collegava on-line.

Il ricorrente non aveva un'attività di cucina, né attività redazionali.

Io tendenzialmente non vado alle riunioni; alle riunioni partecipano i capi. Non mi risulta che il ricorrente partecipasse alle riunioni.

Non so se il ricorrente avesse altri impegni che svolgeva quando non lavorava per il giornale.

Il ricorrente non aveva accesso all'archivio del giornale. Non aveva accesso al nostro sistema editoriale, per esempio ad altre agenzie di stampa.

Non so dire se il ricorrente abbia chiesto autorizzazioni alla redazione per viaggi, vacanze o assenze.

Il ricorrente non è mai stato rimproverato da me. Abbiamo discusso ma non mi risultano azioni disciplinari né mie né di altri."

Il secondo testimone [REDACTED] ha riferito:

"Ho lavorato per la società convenuta, dall'agosto 1990 e poi, passando attraverso altre società fino al 31 ottobre 2014. Da quella data sono in pensione. Non ho liti pendenti con la società. Conosco il ricorrente.

Io ero il capo della redazione cronaca di Milano-Lombardia. Avevo dei vice che si occupavano delle varie attività. Delegavo loro a svolgere la gestione concreta del lavoro.

Qualche volta io e il ricorrente ci siamo visti e sentiti.

[REDACTED] aveva rapporti specialmente e soprattutto con la mia collega [REDACTED]. Questa collega mi aveva riferito che, avendo lei la responsabilità di alcune pagine del [REDACTED], non riusciva a coprire i servizi fotografici unicamente ricorrendo ai fotografi delle agenzie o comunque con quelli con cui si confrontava quotidianamente. Mi aveva pertanto richiesto di avere una persona a disposizione. È stata la stessa signora [REDACTED] a indicarmi la persona del ricorrente. Il ricorrente avrebbe potuto coprire i servizi anche in orari critici. Per esempio, alla sera ci potevano essere dei servizi che i fotografi non potevano svolgere poiché già impegnati in altre attività, e pertanto questi servizi venivano assegnati al ricorrente.

Non so riferire, nel dettaglio, la singola giornata lavorativa del ricorrente.

Sicuramente il ricorrente ha cominciato seguire la rubrica "la città degli animali". Successivamente capitava che lui stesso proponesse qualcosa direttamente o indirettamente anche di altri settori.

Non c'era nessuno che era sempre a disposizione della relazione. Non potevo certo pretendere che potesse essere sempre a disposizione nostra.

Mi pare di ricordare che alla collega [REDACTED] fosse stato assegnato il tema del blitz della polizia locale al mercato dell'est per il sequestro di merce avariata. A logica, direi che la collega si è servita del ricorrente.



Può essere che in qualche occasione abbia telefonato al ricorrente per chiedergli la copertura di un servizio. Come facevo con altri fotografi o con altre agenzie.

Non so dire se il ricorrente telefonasse quotidianamente in redazione; mi è capitato di sentirlo ma non ero io a ricevere quotidianamente le telefonate.

~~XXXXXXXXXX~~ copriva ad ampio spettro un fatto e quindi si procurava le fotografie ma, se necessario, produceva anche testi. Penso che producesse qualcosa anche per il sito (video) ma la gestione del sito era delegata da me ad un altro vice (~~XXXXXX~~).

Il ricorrente non ha mai partecipato ad attività redazionali, di cucina o di altro genere.

Non so se avesse un vincolo di orario, si trattava di un'attività che concordava con altre persone. Non mi risulta che nessuno gli abbia mai detto di avere una disponibilità fissa da un'ora ad un'altra ora.

~~XXXXXXXXXX~~ non partecipava alle riunioni di redazione, cui partecipavano solo i redattori.

Tenderei ad escludere che il ricorrente abbia mai chiesto autorizzazioni per viaggi, vacanze o assenze di alcun genere. Non è prassi per un collaboratore chiedere autorizzazioni di questo genere. Non mi risultano iniziative di carattere disciplinare.

Mi è stato riferito che il collega ~~XXXXXXXXXX~~ aveva avuto un problema con il ricorrente, ma si trattava di questioni di lavoro: era stato rimproverato per un problema legato la costruzione del servizio.

I collaboratori esterni, come lui, non avevano accesso al sistema editoriale del ~~Corriere~~ della Sera e neppure all'archivio on-line."

Il terzo testimone ~~XXXXXXXXXX~~, ha riferito:

"Sono dipendente da società convenuta dal giugno 2000. Sono vice caporedattore responsabile dei servizi della cronaca di Milano, ad sette – otto anni. Dal 2015 mi occupo solo dei servizi on-line della cronaca di Milano. Conosco il ricorrente.

I servizi on-line riprendono prevalentemente i contenuti del giornale cartaceo.

I rapporti tra la società e il ricorrente si dividono in due periodi: il primo che lo ha visto lavorare insieme alla collega ~~XXXXXX~~ (2011 – 2012 circa), il secondo periodo che lo ha visto con lavorare insieme ad un'agenzia LAPRESSE.

Non so riferire nel dettaglio come si svolgesse l'attività quotidiana del ricorrente.

Per quanto riguarda il primo periodo, la collega ~~XXXXXX~~ era responsabile del confezionamento della rubrica "~~XXXXXXXXXX~~", e si avvaleva della fotografie fatte dal ricorrente. In quel periodo, per incentivare l'acquisto del giornale di carta, tutte le rubriche specifiche venivano rilanciate on-line. La produzione on-line è differente dalla produzione di carta; noi infatti privilegiamo i prodotti multimediali, che si traducono in video e serie di fotografie (le gallery).

La produzione che veniva fatta dalla mia collega per questa rubrica era completa di tutto: forniva il pacchetto completo. Non sono in grado di riferire dettagliatamente quale fosse la partecipazione del ricorrente nell'ambito del pacchetto.

L'attività prevalente era quella delle fotografie. Se ~~XXXXXXXXXX~~ produceva dei pezzi che la ~~XXXXXX~~ utilizzava o rielaborava non sono in grado di dirlo.

Non sono in grado di ricordare i singoli episodi che mi sono indicati di cui al capitolo 5 di pagina 5 del ricorso.



Non ho mai commissionato al ricorrente alcun servizio, per quello che ricordo, con una eccezione: quando era dipendente o collaboratore dell'agenzia LaPresse, due anni fa, in occasione del Natale gli chiesi di realizzare un servizio video sul panettone. Il ricorrente l'ha fatto. L'ho chiesto perché lui era un dipendente o collaboratore dell'agenzia LaPresse, a cui noi affidavamo i servizi.

Non ricordo niente di particolare circa eventuali rimproveri. Non mi risulta che mi abbia mai chiesto permessi per assentarsi per vacanze o per altre assenze.

Nel secondo periodo di cui ho parlato, il giornale chiedeva servizi a LaPresse e questa produceva i servizi. A chi questa affidasse il servizio dipendeva dalla disponibilità dalla singola persona. Mi pare che questa seconda fase sia iniziata circa nel 2014-2015, non sono sicuro sulle date.

Non so se il ricorrente abbia mai partecipato ad attività redazionali.

Il ricorrente non aveva accesso al sistema editoriale, né alle banche dati né all'archivio, poiché ce l'hanno solo i giornalisti dipendenti del giornale.

Ho visto qualche volta il ricorrente in redazione, non so la motivazione della sua presenza né so essere più specifico sulla ragione per cui fosse lì.

~~Il ricorrente~~ *non so se ha partecipato a riunioni di redazione né se avesse vincoli di reperibilità."*

4. La S.C. insegna che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione qualora ricorrano i requisiti dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in *ordini specifici oltre che in una vigilanza e in un controllo assiduo delle prestazioni lavorative*, da valutarsi, però, nel lavoro del giornalista, con riferimento alle *peculiarità dell'incarico conferito e alle modalità della sua attuazione*.

La subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (Cass., sez. lav., 7 settembre 2006, n. 19231)

Dalla somma delle prove, documentali ed orali acquisite nel corso del procedimento, è possibile concludere che ~~il ricorrente~~ abbia svolto, di fatto, per ~~la società~~ s.p.a., la mansione di *collaboratore fisso*.

E' risultato chiaramente che ~~il ricorrente~~ invero, avesse il compito continuativo di raccogliere le notizie pertinenti all'area di sua competenza e di elaborarle in articoli, fotostorie o video.

Così dimostrano, oltreché gli articoli prodotti nel fascicolo telematico del ricorrente (docc. 3 – 6 fasc. ric.), anche i testimoni.



In particolare, la teste [redacted] con cui il ricorrente ha collaborato più strettamente a partire dalla metà dell'anno 2010, ha ricordato che [redacted] era "disponibile a stare anche ore a cercare cani e gatti, siamo andati in cerca delle colonie feline e non solo.

[redacted] collaborava solo con il [redacted] ed era disponibile anche per altri servizi. Ad un certo punto, siccome c'era anche una rubrica on-line di animali, glie l'abbiamo affidata. Io, infatti, dovevo fare anche altre cose per il giornale e non avevo tempo sufficiente."

Tale attività coinvolgeva [redacted], nelle parole della medesima testimone [redacted], "quasi quotidianamente". E non solo per la raccolta di fotografie o di video, ma anche per "piccoli lavori di inchiesta".

Ciò comportava "che il ricorrente dovesse essere a disposizione della redazione. La cronaca questo imponeva".

Anche l'altro teste [redacted] ha riferito che la [redacted] gli aveva chiesto di avere una persona a disposizione da dedicare ai servizi fotografici di alcune pagine del [redacted]. La [redacted] gli aveva indicato [redacted] visto che "alla sera ci potevano essere dei servizi che i fotografi non potevano svolgere poiché già impegnati in altre attività e pertanto questi servizi venivano assegnati al ricorrente".

Peraltro, lo stesso teste [redacted] riferisce che [redacted] "copriva ad ampio spettro un fatto e quindi si procurava le fotografie ma, se necessario, produceva anche testi. Penso che producesse qualcosa anche per il sito (video) ma la gestione del sito era delegata da me ad un altro vice".

Il teste [redacted] ha confermato l'impegno del ricorrente in favore della rubrica "la città degli animali", nell'ambito di una produzione giornalistica affidata alla [redacted], la quale "forniva il pacchetto completo", appunto in collaborazione con [redacted]. Dunque, [redacted] era quotidianamente in contatto con la redazione [redacted], nell'ambito di un'attività continuativa, svolta in stretto contatto con la redazione, subordinata alle direttive da questa provenienti [redacted] e finalizzata a coprire l'area informativa relativa alla zona Milano.

Ciò è sufficiente a concludere nel senso della subordinazione di [redacted].

Si consideri inoltre che è stata dimostrata la piena disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, quando si trattava di eventi notturni, fra i quali quelli indicati nel ricorso al punto n. 5) e tutti confermati dalla teste [redacted] quali seguiti, a sua richiesta, dal ricorrente (teste [redacted]: "ricordo i singoli episodi che mi sono letti che si riferiscono al capo n. 5 del ricorso. Si tratta di episodi che ricorrente ha seguito per conto del giornale, anche in orario notturno").

5. A [redacted] spetta, per l'attività svolta, la qualifica di *collaboratore fisso*, ai sensi dell'art. 2 CNL Giornalistico.

Tale norma collettiva individua colui che non fornisce attività *quotidiana*, sussistendo però la continuità di prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità del servizio.



La continuità di prestazione è configurata quando il collaboratore fisso, pur non fornendo opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione *non occasionale*, rivolta a soddisfare esigenze informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza.

Circa la vicenda di ~~XXXXXXXXXX~~ è sufficiente guardare (non solo la deposizione del teste ~~XXXXXXXXXX~~ ma anche) lo schema riassuntivo della sua attività nel corso degli anni per ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a., sintetizzata a pagina 9 del ricorso introduttivo, mai specificamente contestato dalla società convenuta, per rendersi conto che il requisito sussiste *certamente* nel caso di specie, visto che il contributo di ~~XXXXXXXXXX~~ non poteva definirsi occasionale. Gli articoli prodotti da ~~XXXXXXXXXX~~ (insieme alla collega ~~XXXXXXXXXX~~) erano pubblicati nella (intera) pagina che il quotidiano edito da ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. ha dedicato per anni agli animali, nell'ambito della cronaca locale di Milano.

Il vincolo di *dipendenza* sussiste quando l'impegno del collaboratore a porre a disposizione la propria opera sussista anche tra una prestazione e l'altra, in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione. La prova orale ha dimostrato in modo eloquente che ~~XXXXXXXXXX~~ era quotidianamente impegnato in attività dirette a realizzare articoli o fotostorie (o video) per il ~~XXXXXXXXXX~~.

La responsabilità di un servizio sussiste quando al collaboratore venga affidato l'impegno di redigere con carattere di continuità gli articoli (anche) riguardanti rubriche od argomenti specifici.

Può essere, quindi, definito *certamente collaboratore fisso* il giornalista che, come ~~XXXXXXXXXX~~, curi una rubrica fissa periodica percependo un compenso mensile, oltre un compenso per gli articoli eccedenti quelli stabiliti.

Rispetto a questa attività, certamente sussistente, pare scolorire l'aspetto, invece sottolineato con forza dalla difesa di ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. in sede di discussione, relativamente ad una pretesa collaborazione *ulteriore* del ricorrente per l'agenzia *LaPresse*, di cui, però, è mancata una prova concreta circa la incidenza effettiva sull'attività di ~~XXXXXXXXXX~~ proprio nei confronti del ~~XXXXXXXXXX~~.

La natura di collaboratore fisso non determina, peraltro, alcuna necessità di presenza costante in redazione, essendo il collaboratore fisso libero da un obbligo di prestazione quotidiana o di presenza sul luogo di lavoro, essendo la sua prestazione di minore intensità. A onor del vero, è comunque risultato che il ricorrente abbia svolto servizi anche notturni, come ha riferito la teste ~~XXXXXXXXXX~~.

La qualificazione citata meglio si addice al ricorrente rispetto a quella di *redattore*, individuata i sensi dell'art. 5, comma 2, CNLG. Tale norma individua il redattore (anche) in quel giornalista professionista "il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure il giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate." (cfr. doc. 2 e 3 fasc. ric.). Non pare poter essere presa in considerazione la qualifica di *corrispondente*, mancando, evidentemente, un ufficio di corrispondenza.

Va quindi accolta la domanda di ~~assunzione~~ riguardante la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto lavorativo intercorso con ~~ARS Medica Group~~ s.p.a. a far tempo dall'1° ottobre 2010.

Non va accolta la successiva domanda di *assunzione*, in quanto il rapporto deve intendersi *creato di fatto* e quindi mai risolto (non vi è licenziamento, come giustamente sostenuto da ~~ARS Medica Group~~ pag. 18 del ricorso), anche se è *cessato parimenti di fatto* dal giugno 2018 e quindi è rimasto privo di attuazione.

6. Alla prevalente soccombenza di ~~ARS Medica Group~~ s.p.a. seguono, *ex art. 91 c.p.c.*, le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore di ~~ARS Medica Group~~ in complessivi € 4500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge ed al c.u.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

1) **accerta e dichiara:**

a) la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto lavorativo intercorso fra le parti a far tempo dall'1/10/2010;

b) la natura giornalistica del rapporto lavorativo e il conseguente diritto di ~~ARS Medica Group~~ all'applicazione del CNL Giornalistico e all'inquadramento come *collaboratore fisso*, ai sensi dell'art. 2 CNL cit.;

2) **condanna** la parte soccombente ~~ARS Medica Group~~ s.p.a. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di ~~ARS Medica Group~~, liquidate in complessivi € 4500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ovè versato.

Così deciso il 16 luglio 2019.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani

